

Deliberazione della Giunta Regionale 30 agosto 2019, n. 6-213

L.R. 12/2017. I.P.A.B. Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano (TO): trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”.

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opera Pia Faccio Frichieri” (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Carignano (TO), tra le sue origini dall’atto di fondazione del signor Sebastiano Frichieri, con un lascito fatto a tale scopo dal banchiere Antonio Faccio.

L’I.P.A.B. ha per scopo, a norma dell’art. 3 dello statuto vigente, approvato con D.G.R. n 26-3971 del 26.09.2016 di “(...) *ricoverare anziani e dar loro adeguata assistenza dietro il pagamento di una retta mensile che tiene conto del Livello di intensità assegnato e del posto che viene assegnato*”;

- con istanza datata 21.02.2019, pervenuta a questa Amministrazione in data 22.02.2019, il Presidente dell’I.P.A.B. ha richiesto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 18.02.2019, la trasformazione dell’IPAB in Azienda di Servizi alla Persona, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 1.977.212,09, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;
- che l’I.P.A.B. attualmente svolge la propria attività di casa di riposo per anziani, come da relazione acquisita agli atti del Settore.

Vista la nota della Direzione Coesione Sociale, Struttura temporanea “Completamento del percorso di revisione giuridica delle IPAB, del Terzo Settore e supporto ai processi di accorpamento degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali nei Distretti della Coesione sociale”, n. 31179 del

03.07.2019, con la quale il Comune di Carignano è stato consultato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB, ai sensi dell'art. 8, c. 6, della l.r. 12/2017.

Preso atto che, entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta nota regionale, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Carignano.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da I.P.A.B. a Azienda di Servizi alla Persona.

Preso atto inoltre che:

- lo statuto proposto è stato valutato dal Settore competente che lo ha ritenuto coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12.03.2018 sopra citata;

- l'istanza è stata presentata in conformità alle modalità di cui alla d.g.r. n. 15-6460 e 16-6461 entrambe del 09.02.2018 e, pertanto, ricorrono le condizioni per la trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona secondo il combinato disposto degli art. 4 comma 3 e 8 comma 2 della l.r. 12/2017;

-l'inventario dei beni mobili ed immobili è stato approvato con la citata deliberazione del CdA n. 1 del 18.02.2019.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto il D.lgs. N. 165 del 30/03/2001;

visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;

vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;

vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018;

vista la legge regionale n. 23 del 28/07/2008.

Attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di trasformare l'I.P.A.B. denominata Opera Pia Faccio Frichieri, a norma del combinato disposto dell'art.4, comma 3, e dell'art.8, comma 2, della legge regionale 12/2017, in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, denominata Opera Pia Faccio Frichieri, con sede nel comune di Carignano, sulla base dello statuto proposto, che si approva e si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura di azienda pubblica di servizi alla persona dell'ente dandone comunicazione al Settore Regionale competente;

-di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



OPERA PIA FACCIO FRICHIERI

STATUTO DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "OPERA PIA FACCIO FRICHIERI

C A R I G N A N O

Capo I:

Origine, scopo, patrimonio

Art. 1

Origine

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata "OPERA PIA FACCIO FRICHIERI" è ente pubblico non economico senza finalità di lucro dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali. Già "OSPIZIO DI CARITA" venne fondata dal Sig. Sebastiano Frichieri con il lascito di L. 50.000 (cinquantamila) fatto a tale scopo dal banchiere Antonio Faccio di Carignano, con testamento 3 marzo 1739, rogito Basano. Inizialmente era denominato "REGIO OSPIZIO DI CARITA'", nome che conservò fino al 1962 per cui, ancora oggi dai Carignanesi viene comunemente chiamato "L'OSPIZIO"

Il fabbricato venne eretto su disegno dell'architetto ANTONIO VITTONI, noto per aver operato in diverse zone del Piemonte.

Ultimata la costruzione l'Ospizio cominciò ad operare il 16/11/1749 con l'ingresso di 60 ospiti, essenzialmente anziani ed indigenti; successivamente accolse anche ragazzi di famiglie numerose e disagiate ed anche orfani delle varie guerre succedutesi nel frattempo, nonché di calamità naturali.

Fin dall'inizio venne gestito di fatto, da un Consiglio di Amministrazione coadiuvato a partire dal 02 gennaio 1845 dalle suore della Congregazione "FIGLIE DELLA CARITA'" fondata da San





OPERA PIA FACCIO FRICHIERI

Vincenzo de Paoli, che vi operarono, vero cuore pulsante della struttura, fino al 02/02/ 2007 e quindi per ben 162 anni, allorché vennero ritirate per anzianità e mancanza di vocazioni.

A tale ordine religioso subentrò, il giorno 01 maggio 2007 la Congregazione delle Suore di Santa Marta nata e fondata dal sacerdote John Kizhakuden della Arcidiocesi di Trichur, Kerala (India), attualmente presenti nella struttura. E' altresì presente nella struttura un cappellano che unitamente alle religiose garantisce agli ospiti l'assistenza spirituale. Le pratiche religiose sono facoltative.

L'Azienda ha sede nello stabile di sua proprietà sito nel Comune di Carignano (TO), via Silvio Pellico n. 2.

L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

E' inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati, nel rispetto delle volontà espresse dai fondatori/donatori.

Nell'ambito della propria autonomia può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.


Art. 2

Scopo

Lo scopo dell'Azienda è quello:

- a) di ricoverare anziani e dar loro adeguata assistenza dietro il pagamento di una retta mensile che tiene conto del Livello di intensità e del posto che viene assegnato;





OPERA PIA FACCIO FRICHIERI

- b) di provvedere ai propri bisogni con le rendite del patrimonio, con le rette mensili di ricovero e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 3

Regolamento di organizzazione

Le attività istituzionali dell'Azienda sono disciplinate da apposito regolamento di organizzazione da approvare con deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il regolamento disciplina la struttura organizzativa, definisce i requisiti per il reperimento del personale dipendente, nonché i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, le modalità di governo e di gestione, i principi generali per l'individuazione del compenso spettante al Direttore ed ogni altra funzione organizzativa.

Art. 4

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento l'Azienda dispone di un patrimonio, risultante da specifico inventario riportante sia i beni disponibili sia quelli indisponibili, costituito da:

- beni mobili ed immobili destinati al pubblico servizio (patrimonio indisponibile);
- beni mobili ed immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statuari (patrimonio disponibile);





OPERA PIA FACCIO FRICHIERI

- beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni, contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Art.5

Mezzi

Per l'adempimento delle sue funzioni, l'Azienda dispone delle seguenti entrate:

i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;

le rette corrisposte dagli utenti ed i proventi derivanti dai servizi offerti;

le integrazioni di rette corrisposte dai servizi sociali delle ASL e dei Comuni;

di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Amministrazione dell'Azienda

Art. 6

Organi dell'Azienda

Sono Organi dell'Ente:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente.

Art. 7

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Azienda è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n 5.





OPERA PIA FACCIO FRICHERI

membri nominati dall'Amministrazione Comunale nella persona del suo legale rappresentante

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per non più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni due mesi ed in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame e approvazione dei Bilanci preventivi e consuntivo, nonché degli strumenti di pianificazione e programmazione, le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia su invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori, sia per invito dell'Autorità di vigilanza.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Art. 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:





OPERA PIA FACCIO FRICHIERI

- approva i bilanci preventivi e consuntivo, nonché gli strumenti di pianificazione e programmazione;
- stabilisce le linee d'indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle rette e contribuzioni da richiedere agli utenti;
- delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- approva i regolamenti e le loro modificazioni;
- provvede alla nomina del direttore e dell'Organo di revisione;
- delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni;
- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera su tutti gli argomenti che interessano l'Azienda;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Art. 10

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, ad eccezione delle modifiche allo Statuto, delle fusioni ed estinzione dell'Azienda ove si richiede la maggioranza dei componenti per l'approvazione.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 11

Verbalizzazione delle sedute

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Direttore dell'Azienda e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.





OPERA PIA FACCIO FRICHERI

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Le deliberazioni dell'Azienda sono pubblicate mediante affissione sull'Albo Pretorio dell'Ente per dieci giorni consecutivi, rimangono archiviate in un'apposita sezione del sito web dell'Azienda, visibile al pubblico e sono **immediatamente** esecutive, ad esclusione degli atti la cui efficacia è subordinata, ai sensi di legge, alla vigilanza e controllo della Regione.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- la legale rappresentanza dell'Ente;
- convocare e presiedere le sedute del Consiglio d'Amministrazione e stabilire l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di **Amministrazione**;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, ivi compresa la sospensione per gravi motivi dei dipendenti, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine;
- adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente con analoghi poteri.

Art.13

Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di **Amministrazione**, al di fuori dei propri componenti, con compenso definito dal Consiglio stesso sulla base di quanto previsto in sede di Regolamento di organizzazione. Il Direttore` dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Egli è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che





OPERA PIA FACCIO FRICHIERI

impegnano l'Azienda verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti. L'ammontare effettivo dei compensi di ciascun Direttore dovrà essere definito tenendo conto delle qualifiche, delle responsabilità effettivamente assegnate, sia interne che nei confronti dei terzi, del valore del patrimonio gestito e del personale alle dirette dipendenze, della gestione di strutture complesse o di sedi decentrate, nonché delle funzioni eventualmente delegate ad altri soggetti.

Adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali **disponibili** compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di **Amministrazione** sui suddetti atti.

Il **Direttore** è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese **compatibilmente** con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Firma i mandati di pagamento.

Collabora con il Presidente nella preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di **Amministrazione** per l'approvazione; Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della D.G.R. n° 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i.

(qualora le due figure coincidano).

Capo IV

Revisione dei Conti

Art. 14

Organo di revisione

Il Consiglio di **Amministrazione** nomina un Organo di Revisione, costituito da un numero di componenti non superiore a tre, che dura in carica tanto quanto il Consiglio di **Amministrazione** che lo ha nominato.





OPERA PIA FACCIO FRICHIERI

L'Organo di revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili. Esprime parere mediante apposite relazioni sui bilanci, effettua verifiche di cassa e relaziona al Consiglio d'Amministrazione su irregolarità riscontrate.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto.

Capo V

Norme Generali d'Amministrazione

Art. 15

Volontariato

L'Azienda utilizza la collaborazione del volontariato associato e dei singoli nel rispetto della normativa vigente e per quanto utile al miglioramento dei servizi.

Art. 16

Collaborazione con altre ASP

L'Azienda persegue il miglioramento delle proprie attività, l'economicità della gestione e il buon funzionamento della rete dei servizi sociali e socio sanitari privilegiando, per quanto possibile, le collaborazioni con la struttura carignanese "Fondazione Quaranta", altre ASP e con le realtà del terzo settore radicate sul territorio.

Art. 17

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo quello cui si riferisce.





OPERA PIA FACCIO FRICHERI

Art. 18

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato ad un Istituto Bancario o ad altro soggetto abilitato per legge ed è regolato da apposita convenzione.

Art. 19

Pagamenti

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Direttore e del Presidente o dell'Amministratore all'uopo delegato dal Presidente.

Capo VI

Disposizione Finale

Art. 20

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge nazionale e regionale e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia.

Carignano 18/02/2019.

